



COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 67 Registro Generale n° 371	OGGETTO: Quantificazione delle risorse decentrate Fondo Produttività 2022.
Data 25-11-2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 e che il medesimo stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2018;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022;
- le delibere precedenti, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che:

- Il Comune di Tadasuni ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008

Considerato che:

- ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022; in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e degli artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto «Crescita») e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2, che modifica la modalità di calcolo del tetto del salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, ma del quale non vi è al momento chiarezza applicativa, ritenendo, pertanto, di attendere per la sua corretta applicazione, ulteriori dettagli dalla Ragioneria Generale dello Stato e/o delle Corte dei Conti;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, nonché della quota dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del CCNL a carico del fondo medesimo, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 67 del CCNL 21/05/1998 e negli artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione.

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle*

risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli”.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 6.780,63;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 328,61. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 332,80. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- Gli artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022, inerenti la costituzione del fondo risorse decentrate e il loro utilizzo;

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 7.418,40, di cui € 6.649,96 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

Ogni anno viene autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale specifica ex Legge n. 19/1997 per € 1.070,26 e si ripropone alla Giunta l'inserimento della stessa somma;

Ritenuto:

Proporre alla Giunta Comunale di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per € 2.000,00 (come da comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale);

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € 3.070,26, di cui € 1.070,26 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2022, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 675,70

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. "

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 107,03

Pertanto: l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 9.068,16, di cui € 7.068,16 soggetto al limite 2016

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 8.114,78;

Preso atto che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 7.068,16;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 9.068,16;

	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo stabile	7.827,25	6.780,63
Fondo variabile soggetta al limite	1.070,26	1.070,26
Risorse fondo prima delle decurtazioni	8.897,51	7.835,41
Decurtazioni 2011/2014	675,70	675,70
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	107,03	107,03
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	8.114,78	7.068,16
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		7.068,16
Risorse stabili NON sottoposte al limite		0
Risorse variabili NON sottoposte al limite		2.000,00
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		9.068,16

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 3.472,49 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2022;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione (con la proposta alla Giunta Comunale delle risorse variabili su indicate);
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 9.068,16**;
4. di impegnare la somma totale nei diversi capitoli inseriti nel Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;
5. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 3.472,49;
6. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2022 per un importo pari ad € 0,00;
7. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
8. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
9. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
10. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Di trasmettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale nonché al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pierpaolo Pisu)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

Data 25.11.2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 25.11.2022

Lì 25.11.2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu